

## *Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Posa delle Piastrelle*

responsabile: S. Malpangotti / sd  
e-mail: stefano.malpangotti@cpcedilizia.ch

6500 Bellinzona, 20 aprile 2007

A tutti dipendenti delle ditte  
nel ramo della posa delle piastrelle  
e mosaici del cantone Ticino

### **ORARIO DI LAVORO**

---

Egregi Signori,

il Contratto Collettivo di Lavoro attualmente in vigore determina, all'articolo 17, le regole che devono essere reciprocamente rispettate in materia di orario di lavoro e tempo di trasferta.

In particolare, all'art. 17.1.1. del CCL, si precisa che "Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio dell'anno dalla CPC". Ne consegue che, le ore giornaliere previste dal calendario devono corrispondere alle ore prestate sul lavoro.

Nel contempo, all'art. 19.2. del CCL, è chiarita nel seguente modo la questione legata al tempo di trasferta "Trasferimenti dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro che superano i 30 minuti globalmente (andata e ritorno) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale". Ne consegue che, i primi trenta minuti di viaggio (andata e ritorno) sono posti a carico del lavoratore.

Per questioni organizzative, molte imprese concordano però con i lavoratori una durata giornaliera del lavoro minore rispetto al calendario aziendale (esempio: calendario di 9 ore giornaliere, i lavoratori sono sul cantiere 8 ore e 10 minuti, 20 minuti di trasferta effettiva pagata) corrispondendo ai dipendenti il tempo per la trasferta sulla base del calendario aziendale (esempio: i 30 minuti non lavorati sul cantiere sono pagati dal datore di lavoro come tempo di viaggio). Una prassi, accettata dalla CPC, volta ad agevolare i collaboratori delle imprese.

Negli ultimi mesi, da diverse imprese nel ramo delle piastrelle, la scrivente Commissione Paritetica Cantonale ha ricevuto delle segnalazioni da parte di imprese che - pur organizzando il lavoro come testé descritto - lamentano una presenza sui cantieri ancora più ridotta (esempio: 9 ore di calendario, 7.5 ore di presenza sui cantieri, 9 ore pagate senza considerare che il tempo di viaggio effettivo non supera nemmeno 20 minuti).

La scrivente Commissione Paritetica Cantonale, richiama preliminarmente tutti i lavoratori del settore a rispettare le disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro e tempo di trasferta. Nel caso di accordi particolari, anche per singoli cantieri, si chiede ai lavoratori di attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dai rispettivi datori di lavoro.

per la Commissione Paritetica Cantonale  
il presidente:



A. Gehri

il segretario:



S. Malpangotti